



LORENZO NARDI
NOTAIO

Rep. n. 296

Racc. n. 212

Verbale della riunione dell'Assemblea Generale della
ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO
(AGIS)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di giugno, alle
ore dodici esatte

- 5 giugno 2019, 12.00 -

in Roma, alla Via di Villa Patrizi n. 10,
avanti a me Lorenzo Nardi, Notaio in Roma, con studio al Viale dei
Parioli, n. 2, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- FONTANA dott. Carlo, nato a Milano il 15 marzo 1947, domiciliato
per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire in qualità di
Presidente dell'"ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO
SPETTACOLO" (in breve "AGIS"), con sede in Roma, alla Via di Villa
Patrizi, n. 10, iscritta al n. 639/2009 del Registro delle Persone
Giuridiche presso la Prefettura di Roma, codice fiscale 80070990587.
Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo,
mi dichiara che in questo giorno, luogo e ora è riunita, in prima
convocazione l'Assemblea Generale della sopra indicata
Associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Approvazione della proposta di modifica allo statuto

Parte Ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Rinnovo cariche sociali per il triennio settembre 2019-settembre
2022:

- Presidente;
- Vicepresidenti;
- Ufficio di Presidenza;
- Tesoriere;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;

4. Proposta di modifica al Regolamento Attuativo Agis;

5. Varie ed eventuali.

Detto componente mi richiede di assistere, far constatare e dare atto
delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare sull'argomento di
parte straordinaria all'ordine del giorno, onde elevarne verbale in
forma pubblica, poiché la discussione sugli argomenti di parte
ordinaria sarà verbalizzata a cura degli organi dell'Associazione; io
Notaio, aderendo alla richiesta do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea esso componente, su
unanime designazione degli intervenuti ed a norma di statuto, il quale
verificato

- che l'odierna assemblea, con l'osservanza delle norme del vigente
Statuto e del Regolamento, è stata regolarmente convocata,

REGISTRATO A

ALBANO LAZIALE

Il 10 giugno 2019

al n. 9142 serie 1T

Euro 245,00

mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto in data 17 aprile 2019
constatata

- la presenza, in proprio o per giuste deleghe da esso presidente ritenute valide ed acquisite agli atti sociali, di tanti associati aventi diritto ad esprimere numero 938 (novecentotrentotto) voti sui numero 1.000 (mille) voti spettanti in totale agli aventi diritto e precisamente:

1) di Associazioni ed Enti aventi diritto ad esprimere numero
voti ai sensi del vigente statuto;

2) la presenza, in proprio o per giuste deleghe da esso presidente ritenute valide ed acquisite agli atti sociali, di Unioni/Delegazioni regionali aventi diritto ad esprimere numero 936 (novecentotrentasei) voti ai sensi del vigente statuto;

3) la presenza di esso Presidente e del Vice Presidente in persona di Mario Lorini, aventi diritto ad esprimere un voto ciascuno ai sensi del vigente statuto nonché dall'art. 7 del regolamento;

il tutto come risulta dal "Foglio di presenza" che, in documento separato, firmato nei modi di legge viene allegato in copia al presente verbale sotto la lettera "A";

- la presenza, per l'Ufficio di Presidenza, oltre ad esso componente di Filippo Fonsatti, Raimondo Arcolai, Gianfranco Gagliardi, Francesco Maria Perrotta, Massimo Piccaluga, Luigi Crispello, Giovanni Lippi, Franco Oss Noser, Valerio Toniolo, Domenico Dinoia

- la presenza, per il Collegio dei Revisori dei Conti in persona del Presidente Domenico Carnovale e di Mattia Orsi;

- la presenza, per il Collegio dei Probiviri di Alberto Francesconi, Antonio Buccioni, Lorenzo Scarpellini e di Giuseppe Ferrazza;

- la presenza del Tesoriere Francesco Maria Perrotta,

accertata

- l'identità e la legittimazione dei presenti

dichiara

regolarmente costituita l'Assemblea, essendo raggiunto e superato il *quorum* costitutivo necessario per la validità della presente riunione e pertanto idonea a discutere e deliberare sul sovraesteso ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente il quale espone all'Assemblea le ragioni per le quali risulta conveniente ed opportuno procedere alle modifiche dello Statuto dell'Associazione analiticamente indicate nella Circolare inviata a tutti gli aventi diritto, unitamente all'avviso di convocazione sopra riportato (Circolare A.G.I.S. n. 21 del 17 aprile 2019).

Le proposte di modifica sono indicate in un documento esplicativo che si allega al presente verbale sotto la lettera B) del quale i presenti esonerano il Presidente dal darne lettura dichiarando di averne già esatta conoscenza.

A questo punto, il presidente accerta e mi dichiara, e io Notaio trascrivo che con il voto favorevole di tutti i presenti, per complessivi 937 (novecentotrentasette) voti, nessun dissenziente, astenutosi esso presidente, tutti voti espressi per alzata di mano, l'assemblea

delibera

1. di approvare le proposte di modifica degli articoli 5 (cinque), 6 (sei),

7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 18 (diciotto), 19 (diciannove) e 24 (ventiquattro) del vigente statuto sociale nei termini meglio indicati nel documento contenente le proposte di modifica già allegato sotto la lettera "B", conseguentemente modificando il tenore dei suddetti articoli.

Null'altro essendovi a che deliberare, non essendovi interventi da verbalizzare, il Presidente dichiara terminata la sessione di parte straordinaria dell'Assemblea alle ore dodici e cinquantacinque minuti e mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che recepisce le modifiche sopra deliberate che si allega al presente atto sotto la lettera "C", previa lettura integrale datane all'adunanza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura al comparente che lo approva e lo conferma e con me notaio lo sottoscrive, alle ore quattordici esatte.

Consta di tre fogli scritti con mezzo meccanico e completati a mano da me notaio su dieci pagine fin qui.

F.to:

Carlo Fontana, Lorenzo Nardi; l.s.

ALLEGATO "C" AL N. 213 DI RACCOLTA

STATUTO

A.G.I.S.

Parte I – Disciplina della struttura nazionale

Art. 1 – Denominazione e costituzione.

1. L'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (in breve AGIS o Agis), costituita il 7 dicembre 1945 ed iscritta al numero 639/2009 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, è retta dal presente Statuto.

2. L'Agis, nella sua articolazione nazionale e territoriale, è una confederazione di federazioni, associazioni, organizzazioni, enti o persone giuridiche, comunque denominate e costituite, che operano nell'intero universo dello spettacolo italiano e ne costituiscono il sistema spettacolo.

3. Il sistema spettacolo è formato da imprese di produzione, di distribuzione, di esercizio, di promozione e formazione e comprende i comparti cinema, musica, danza, teatro, spettacolo viaggiante, attività circense nonché le attività interdisciplinari del sistema che interagiscono tra loro e con il sistema audiovisivo.

Art. 2 – Sede e durata.

1. L'Agis ha sede legale in Roma e svolge la sua attività nel territorio nazionale ed all'estero. Può istituire sedi di rappresentanza presso l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa ed in altri Paesi.

2. L'Agis ha durata illimitata. Potrà essere deliberato il suo scioglimento con le modalità stabilite nel presente Statuto.

Art. 3 – Scopo.

1. Agis, ente esponenziale dei valori diffusi e collettivi della cultura tutelati dal titolo primo della Costituzione, rappresenta, organizza e tutela gli interessi generali dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del presente Statuto, come espressi dalle sue articolazioni territoriali o direttamente aderenti alla struttura nazionale.

2. Agis realizza i suoi scopi istituzionali perseguendo l'affermazione e il riconoscimento dei valori culturali, sociali ed imprenditoriali delle attività di spettacolo, in ogni loro forma ed espressione, quale manifestazione di libertà, nonché le condizioni generali per il loro sviluppo.

3. Escluso ogni scopo di lucro e di appartenenza partitica, Agis esercita funzioni di rappresentanza e di assistenza degli organismi ed operatori dello spettacolo in tutte le sedi legislative, contrattuali e sindacali e nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

4. Agis, in particolare:

a) persegue i valori di cui al comma 1 del presente articolo, tutelando gli interessi comuni dello spettacolo e delle attività affini e rappresentandoli nell'ambito nazionale, europeo ed internazionale;

b) tratta i problemi comuni del sistema spettacolo, ne tutela gli interessi collettivi e diffusi ed elabora una politica dello spettacolo a lungo termine;

c) promuove forme di collaborazione che consentano di perseguire gli scopi della categoria e le più generali finalità di progresso, sviluppo,

solidarietà e libertà della Nazione;

d) coordina l'attività delle Organizzazioni territoriali che la compongono, stabilendo, in accordo con le stesse, gli indirizzi generali da perseguire;

e) raccoglie ed elabora informazioni e dati e promuove e realizza studi e ricerche su tematiche inerenti lo spettacolo, l'informazione e la comunicazione; organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori culturali;

f) istituisce un registro dei soggetti giuridici associati, ad ogni effetto certificativo ed organizzativo utile;

g) assicura agli associati servizi comuni di informazione, assistenza e consulenza, anche attraverso fondazioni, istituzioni specializzate e società appositamente costituite o partecipate;

h) l'Associazione, riconoscendo nella contrattazione nazionale e territoriale di secondo livello e nella bilateralità strumenti utili ed adeguati alla tutela della propria categoria, si propone in particolare di partecipare attivamente:

- alla contrattazione, alla stesura, alla stipula ed alla firma del CCNL di categoria ed ai relativi rinnovi, sia di concerto che conferendo mandato di rappresentanza ad altre associazioni portatrici di interessi simili o ad associazioni o a confederazioni cui aderisce;

- alla promozione e alla diffusione territoriale del CCNL attivo a favore degli operatori economici e culturali operanti sul territorio nazionale;

- alla creazione ed alla promozione di Enti Bilaterali, Fondi Interprofessionali, Fondi di Assistenza Sanitaria e quant'altro previsto

dal CCNL;

i) partecipa alla istituzione di enti, fondi, fondazioni e quant'altro previsto dal contratto collettivo nazionale per l'assistenza, anche sanitaria e previdenziale, dei lavoratori del settore;

l) monitora l'attività legislativa e amministrativa a livello nazionale e locale nelle materie di interesse dell'Associazione e propone ogni innovazione e modifica normativa e regolamentare opportuna o necessaria;

m) tiene rapporti con le altre confederazioni e federazioni imprenditoriali nazionali ed estere;

n) istituisce collegi di conciliazione ed arbitrato per dirimere i conflitti fra gli associati e fra questi ultimi e l'Associazione nonché per l'interpretazione del presente Statuto e delle altre disposizioni regolamentari che regolano l'attività dell'Associazione, qualora non possa procedervi il Collegio dei Proviviri;

o) svolge ogni altra attività necessaria o utile per il raggiungimento dei propri fini.

5. Agis, su richiesta dei suoi iscritti, può estendere la sfera di intervento ed azione ad altri settori della cultura, dell'editoria e comunque caratterizzati da elementi di affinità, complementarità e strumentalità alle attività di spettacolo, anche consentendo l'iscrizione e la partecipazione ai suoi organi nazionali alle federazioni, associazioni e organizzazioni rappresentative di quei settori, secondo le condizioni e modalità fissate dall'Assemblea nazionale.

Art. 4 – Articolazione territoriale.

1. L'Agis si articola territorialmente in Unioni interregionali e regionali.
2. Le Unioni interregionali sono costituite per potenziare la rappresentanza in territori limitrofi ed attuare la migliore funzionalità operativa; esse raggruppano, mediante strumenti organizzativi autonomi, le federazioni, le associazioni e le configurazioni soggettive collettive comunque denominate rappresentative delle imprese che operano - in qualunque forma sociale o individuale - nel sistema spettacolo italiano, hanno sede - centrale o distaccata - ed ambito di attività nelle Regioni di riferimento delle Unioni.
3. Le Unioni regionali raggruppano, mediante strumenti organizzativi autonomi, tutte le federazioni, le associazioni e le configurazioni soggettive comunque denominate rappresentative delle imprese che operano - in qualunque forma sociale o individuale - nel sistema spettacolo italiano, hanno sede ed ambito territoriale di attività nella Regione di riferimento.
4. Le realtà imprenditoriali dello spettacolo di rilevanza nazionale e/o internazionale e le aggregazioni associative che non sono iscritte alle Unioni territoriali possono essere ammesse a far parte della struttura nazionale dell'Agis su proposta dell'Ufficio di Presidenza e deliberazione dell'Assemblea Generale, in considerazione della loro identità nel contesto nazionale e della funzione esercitata, secondo i parametri e le condizioni stabilite dal regolamento.
5. Sono ammessi a far parte della struttura nazionale dell'Agis anche i soggetti giuridici, privati o pubblici, che traggono le proprie risorse patrimoniali o finanziarie dallo Stato o altri enti pubblici in misura pari

o superiore al cinquanta per cento, secondo le modalità concordate con l'Ufficio di Presidenza.

6. Le Unioni territoriali rappresentano e tutelano gli interessi degli iscritti nell'ambito legislativo ed amministrativo delle Regioni e degli Enti Locali di riferimento, secondo le indicazioni generali dell'Assemblea nazionale.

Art. 5 - Soci.

1. Sono soci ordinari dell'Agis le Federazioni, le Associazioni e le configurazioni soggettive collettive comunque denominate che consociano e rappresentano gli operatori del sistema spettacolo di cui all'art. 1 del presente Statuto.

2. Sono soci aggregati dell'Agis:

a) le realtà imprenditoriali dello spettacolo di rilevanza nazionale e le aggregazioni associative o singole imprese ammesse a far parte della struttura nazionale dell'Agis, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del presente Statuto;

b) i soggetti giuridici, privati o pubblici, che traggono le proprie risorse patrimoniali o finanziarie dallo Stato o altri enti pubblici in misura pari o superiore al cinquanta per cento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente Statuto.

3. L'iscrizione degli associati di cui all'art. 1 comma 3, nonché quella dei soci aggregati, sono curate dalla struttura nazionale. Il regolamento disciplina l'iscrizione dei soci e stabilisce le modalità di tenuta del relativo registro, prevedendo eventuali limitazioni per l'iscrizione di più Federazioni o Associazioni che tutelino gli interessi

degli stessi settori o comparti.

È consentita l'iscrizione dei soci ad altre associazioni e confederazioni di categoria con finalità analoghe.

4. I soci finanziano l'Agis, nella sua configurazione nazionale, mediante il versamento delle contribuzioni disciplinate dal regolamento ed hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza degli organi nazionali dell'Associazione.

5. I soci si obbligano a rispettare le norme dello Statuto Agis, oltre che della federazione di settore, e ad osservare le deliberazioni dei rispettivi organi, nonché a dare comunicazione delle questioni e delle iniziative di interesse generale o intersettoriale, trasmettendo copia degli accordi di interesse comune da essi direttamente stipulati.

6. L'adesione all'Agis ha durata triennale e si rinnova automaticamente per lo stesso periodo se non disdettata dal socio almeno sei mesi prima della scadenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

7. La qualità di socio si perde altresì:

a) per il venir meno dell'organizzazione aderente o per la perdita di uno dei requisiti di cui al presente articolo;

b) per deliberazione dell'Assemblea Generale nel caso di indegnità conseguente a comportamenti contrari alle finalità e agli interessi dell'Agis, come fissati dal presente Statuto, o del settore specifico di riferimento; ovvero qualora assuma iniziative a nome della Confederazione senza specifico e preventivo mandato;

c) per deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel caso di morosità, totale o parziale, nel versamento delle quote annuali, nei termini e modalità di cui al regolamento.

Art. 6 – Organi.

1. Sono organi della struttura nazionale dell'Agis:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Presidente;

c) due Vice Presidenti;

d) l'Ufficio di Presidenza;

e) il Tesoriere;

f) il Collegio dei Probiviri;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) la Conferenza dei Presidenti delle Unioni territoriali.

2. Non possono far parte degli organi dell'Agis coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, primo comma, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), f), e sue successive modifiche e integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

3. Ciascuno degli organi dell'Agis, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto; per il Presidente la verifica è effettuata dall'Assemblea Generale; se la verifica è negativa l'organo di competenza dichiara la decadenza e promuove la sostituzione.

4. I componenti degli organi dell'Agis decadono di diritto dalla nomina

nel caso di sopravvenuto verificarsi delle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di professionalità e onorabilità per la carica richiesti dalla legge e dal presente statuto;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, primo comma, lettere a), b), c), d), legge 19 marzo 1990 n. 55;
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, primo comma, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettera f), o che dichiara lo stato di cui all'art. 2382 del codice civile.

5. Ai componenti degli Organi dell'Agis si applicano le disposizioni di cui all'art. 2391 del codice civile nel caso di conflitto di interessi.

6. Il regolamento determina le modalità per la verifica dei presupposti e l'adozione delle misure previste dal presente articolo e per l'eventuale sospensione del componente in attesa della definitività della sentenza o del provvedimento di cui al precedente quarto comma.

7. Le situazioni personali o aziendali sopravvenute che possano nuocere all'efficacia della rappresentanza dei vertici associativi nazionali e regionali saranno valutate, ai fini della conservazione della carica, dal Collegio dei Probiviri, su segnalazione della Presidenza.

Art. 7 – Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale è composta:

- a) dal Presidente e dai due Vice Presidenti dell'Agis;
- b) dai rappresentanti delle Federazioni e Associazioni di categoria e configurazioni soggettive comunque denominate, secondo quanto

stabilito nei rispettivi statuti, in proporzione dei contributi versati in sede nazionale e in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti ed i comparti del sistema spettacolo come individuati dall'articolo 1, terzo comma del presente Statuto;

c) dai rappresentanti delle realtà imprenditoriali e degli altri soggetti giuridici di cui all'art. 5, comma 2, secondo quanto stabilito nella delibera di ammissione e in proporzione dei contributi versati;

d) dai Presidenti o dai delegati designati dalle Unioni territoriali secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente Statuto e dagli strumenti organizzativi delle Unioni, in proporzione dei contributi versati in sede territoriale e in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti ed i comparti del sistema spettacolo come individuati dall'articolo 1, terzo comma del presente Statuto.

2. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano altresì, senza diritto di voto, gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, il Segretario Generale, il Tesoriere, i Probiviri, i Revisori dei Conti; possono partecipare, su invito del Presidente, i soggetti la cui presenza sia utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria quando il Presidente o l'Ufficio di Presidenza lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla Conferenza dei Presidenti delle Unioni territoriali.

4. La convocazione, contenente il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno, è fatta con le formalità previste dal regolamento e, comunque, atte ad assicurare la tempestività e la certezza della

comunicazione, almeno quindici giorni prima o, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima della riunione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti ed è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, calcolata per voti esprimibili, in prima convocazione, o almeno un terzo in seconda convocazione.

6. Ai componenti dell'Assemblea di cui al primo comma, lettere b)-c), spetta un numero di voti pari all'ottanta per cento dei voti complessivamente esprimibili, con le limitazioni e condizioni stabilite nell'apposito regolamento; ai componenti di cui al primo comma, lettera d), spetta un numero di voti pari al venti per cento dei voti complessivamente esprimibili.

7. Ciascuno dei componenti dell'Assemblea di cui alle lettere b)-c)-d) del primo comma può rappresentare per delega un solo altro componente della medesima categoria, ai fini di cui al quinto e sesto comma.

8. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono espletate dal Segretario Generale o da chi appositamente indicato dall'Assemblea.

Art. 8 – Assemblea Generale. Compiti.

1. L'Assemblea generale:

- a) approva le modifiche statutarie;
- b) nomina il Presidente e i due Vice Presidenti;
- c) nomina l'Ufficio di Presidenza;
- d) nomina il Tesoriere su proposta del Presidente;
- e) nomina il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori;

- f) verifica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità per le cariche associative ed assume le conseguenti determinazioni;
- g) approva le linee programmatiche di bilancio per almeno un triennio ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- h) elabora le direttive generali ed i piani di azione degli organi nazionali Agis;
- i) approva i regolamenti elaborati dall'Ufficio di Presidenza;
- l) delibera sulle domande di ammissione dei soci e sulla loro decadenza;
- m) discute e delibera su ogni altro argomento di interesse per le categorie rappresentate;
- n) assume le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 5;
- o) propone la costituzione di nuove Unione Interregionali alla Conferenza dei Presidenti delle Unioni territoriali;
- p) delibera sulla mozione di sfiducia al Presidente e al Vice Presidente proposta dai due terzi dei soci.

2. Le deliberazioni sono, di norma, assunte a maggioranza semplice dei voti rappresentati in assemblea, escluse le astensioni; le deliberazioni concernenti le lettere a), b), d), l), n), p) del precedente comma sono assunte a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per i primi due scrutini e, successivamente, a maggioranza semplice dei voti rappresentati in assemblea, escluse le astensioni, purché ad essere rappresentati siano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

3. Le votazioni si svolgono, di norma, a scrutinio palese, salvo quelle

che il Presidente ritenga opportuno far svolgere a scrutinio segreto, sentita l'Assemblea.

Art. 9 – Presidente e Vice Presidenti.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agis, convoca e presiede l'Assemblea Generale e l'Ufficio di Presidenza e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte, adottando le connesse opportune iniziative operative ed organizzative.

2. Il Presidente propone all'Assemblea Generale la nomina dei componenti l'Ufficio di Presidenza tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, con la presenza di due Presidenti delle Unioni territoriali designati dalla Conferenza di cui all'art. 23.

3. Il Presidente propone all'Assemblea generale la nomina dei due Vice Presidenti e all'Ufficio di Presidenza la nomina del Segretario Generale.

4. Il Presidente può essere delegato al compimento di atti e attività di competenza degli organi collegiali e assume le deliberazioni di competenza degli stessi in caso di urgenza, con vincolo di sottoporle a ratifica alla prima riunione successiva, da convocare entro trenta giorni.

5. Il Presidente è scelto fra persone di elevata competenza, esperienza, prestigio e onorabilità nei settori dello spettacolo e della cultura nazionale, anche al di fuori dei soggetti giuridici che fanno parte dell'Assemblea Generale o degli organi delle Unioni territoriali; dura in carica tre anni e può essere rieletto per uguale periodo una sola volta consecutivamente, salvo volontà dell'Assemblea espressa.

con la maggioranza dei due terzi.

Nell'ipotesi di mancato rinnovo delle cariche alla scadenza statutaria, il Presidente agisce nella pienezza di poteri fino al rinnovo.

6. Il Vice Presidente è scelto con i criteri di scelta del Presidente e su proposta di quest'ultimo; sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni del Presidente con pienezza di poteri. Al Vice Presidente possono essere attribuite deleghe operative, temporanee o permanenti, dal Presidente o dagli organi collegiali.

7. Il Presidente e il Vice Presidente cessano immediatamente dalla carica in seguito all'approvazione della mozione di sfiducia proposta dai due terzi dei soci.

Art. 10 – Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente e dai Vice Presidenti;
- b) da un massimo di tre Presidenti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Unioni territoriali;
- c) da un massimo di sette rappresentanti dei soci ordinari, rappresentativi dei comparti di cui all'art. 1, comma 3;
- d) da un massimo di due rappresentanti dei soci aggregati;
- e) da un componente, con funzioni di segretario dell'Ufficio, scelto dal Presidente (nomina discrezionale).

2. Il Regolamento stabilisce i criteri per la designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), d) del comma che precede.

3. L'Ufficio di Presidenza decade insieme al Presidente.

4. L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) adotta le deliberazioni necessarie per portare a compimento i deliberati dell'Assemblea Generale e per il funzionamento dell'Agis;
- b) delibera sullo stato giuridico ed economico del Presidente e del Vice Presidente, stipulando i relativi contratti;
- c) nomina il Segretario generale;
- d) determina lo stato giuridico ed economico del Tesoriere, del Segretario generale e dei preposti alle sezioni autonome della segreteria eventualmente istituite, stipulando i relativi contratti;
- e) determina il trattamento economico, contrattuale e normativo del personale dipendente, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo;
- f) nomina i rappresentanti dell'Agis presso gli enti, associazioni, commissioni e organismi comunque denominati nei quali sia prevista la presenza di un delegato Agis;
- g) vigila sul rispetto degli obblighi statuari da parte dei soci adottando, se del caso, i relativi provvedimenti sanzionatori, secondo quanto previsto dal regolamento;
- h) determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote annuali di contribuzione dei soci;
- i) elabora criteri e indicazioni per l'attività di contrattazione collettiva;
- l) approva gli statuti delle Unioni regionali e interregionali e verifica la compatibilità di quelli dei soci con i principi del presente Statuto;
- m) esprime pareri sui bilanci, sulle domande di ammissione di Associazioni e Federazioni nazionali e su qualunque argomento il

Presidente ritenga di richiederlo;

n) elabora i principi generali per l'attività dell'Agis e delle Unioni territoriali;

o) predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

5. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con periodicità di norma mensile e anche con mezzi telematici; è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. L'ufficio di presidenza può delegare lo svolgimento di una o più funzioni ad alcuni dei suoi componenti in forma singola o collegiale.

7. Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza provvede ad effettuare le convocazioni, a redigere i verbali e le determinazioni assunte, a tenere un archivio di tutta la documentazione relativa alla sua attività.

8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i segretari delle Unioni territoriali ed i soggetti la cui presenza sia utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Tesoriere.

1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente ed è scelto fra persone di specifica competenza contabile e specchiata onorabilità, anche estranee alle strutture dell'Agis e delle Unioni territoriali; dura in carica tre anni e può essere rinominato una sola volta per uguale periodo.

2. Il Tesoriere:

- a) sovrintende all'amministrazione delle entrate e delle uscite e del patrimonio dell'Agis, nell'ambito e nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali;
- b) predispone i bilanci da sottoporre al parere dell'Ufficio di Presidenza ed all'approvazione dell'Assemblea Generale, con le relative relazioni di accompagnamento;
- c) riferisce con periodicità quadrimestrale all'Ufficio di Presidenza sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 12 – Segretario generale.

1. Il Segretario generale è nominato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, e decade insieme al Presidente; è scelto fra persone di specifica competenza nelle attività dello spettacolo, anche al di fuori dei dipendenti dell'Agis e delle Unioni territoriali.
2. Il Segretario generale coadiuva il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle loro funzioni ed è a capo del personale dipendente.
3. Il Segretario generale:
 - a) provvede alla direzione tecnico-gestionale dell'Agis;
 - b) sovrintende alla organizzazione degli uffici nazionali, curando la completa e razionale erogazione dei servizi e la corretta gestione delle risorse economiche disponibili;
 - c) coordina le attività dei segretari delle Unioni territoriali, riceve e istruisce le loro segnalazioni e richieste;

d) partecipa alle riunioni dell'Assemblea generale esercitando le funzioni di segretario e redigendo e conservando i relativi verbali.

4. Qualora la carica di Tesoriere sia vacante o in caso di suo assoluto impedimento, il Segretario generale in via interinale:

a) sovrintende all'amministrazione delle entrate e delle uscite e del patrimonio dell'Agis, nell'ambito e nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali;

b) predispone i bilanci da sottoporre al parere dell'Ufficio di Presidenza ed all'approvazione dell'Assemblea Generale, con le relative relazioni di accompagnamento;

c) riferisce con periodicità mensile all'Ufficio di Presidenza sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

5. L'ufficio di Presidenza può assegnare le funzioni di Segretario Generale, per specifiche motivazioni e per un tempo determinato, al Presidente.

Art. 13 – Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea generale, scelti anche fra persone estranee all'Agis e caratterizzate da particolari doti di probità, cultura, professionalità ed esperienza nelle materie che interessano gli scopi dell'Associazione e che non siano titolari di funzioni di responsabilità o dirigenza nella struttura amministrativa o sociale dell'Agis.

2. Il Collegio è presieduto da uno dei suoi membri, designato dal collegio stesso.

3. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
4. Il Collegio giudica pro bono et equo e senza formalità, secondo le modalità previste dal regolamento, sulle controversie:
 - a) riguardanti l'interpretazione ed esecuzione delle norme dello Statuto dell'Agis e degli Statuti delle Unioni territoriali e delle disposizioni emanate dagli organi sociali;
 - b) fra gli iscritti e fra questi e l'Associazione o le Unioni territoriali e i loro organi;
 - c) sulla regolarità delle procedure di elezione degli organi dell'Associazione e sulle cause di incompatibilità, originarie o sopravvenute, degli eletti agli organi dell'Agis e delle Unioni territoriali;
 - d) sui fatti di natura disciplinare o morale riguardanti la condotta degli iscritti e su tutte le situazioni personali o aziendali nocive per la rappresentanza dei vertici associativi nazionali e regionali che siano segnalate dal Presidente Agis o dall'Ufficio di Presidenza o dall'Assemblea Generale;
 - e) su qualunque altro oggetto che sia rimesso, di comune accordo, dalle parti contendenti e che sia attinente agli scopi dell'Agis e possa formare oggetto di compromesso;
 - f) in grado di appello, avverso le decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri eventualmente nominati nelle sezioni territoriali.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale e scelti, quanto al Presidente, fra gli iscritti al Registro nazionale dei revisori legali.

2. La carica è incompatibile con ogni altra carica dell'Agis e delle sue articolazioni territoriali.

3. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

4. Il Collegio:

a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Agis;

b) predispone una relazione di accompagnamento ai bilanci preventivi e consuntivi.

5. Per adempiere ai propri compiti, il Collegio ha diritto di accesso a tutti gli atti dell'Agis e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale.

Art. 15 - Entrate e patrimonio.

1. Le entrate dell'Agis sono costituite:

a) dalle contribuzioni ordinarie versate dai soci, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza e dal regolamento;

b) dai contributi straordinari versati dai soci su deliberazione dell'Assemblea Generale;

c) da ogni altro contributo, donazione e finanziamento proveniente da soggetti, persone giuridiche, enti e organismi pubblici per le finalità dell'Agis;

d) dai proventi derivanti dalla partecipazione in società o associazioni delle quali l'Agis faccia parte, da investimenti o dall'esercizio di attività espletate secondo le finalità dell'Associazione.

2. Il patrimonio dell'Agis è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

- b) da qualsiasi altro valore o versamento in conto patrimonio che pervenga all'Associazione per acquisti, lasciti, donazioni, contribuzioni o versamenti;
- c) dal fondo di riserva eventualmente costituito con le eccedenze di bilancio.

Art. 16 – Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale entro e non oltre il trenta novembre dell'anno antecedente l'esercizio di riferimento e deve essere depositato almeno quindici giorni prima della riunione fissata per il suo esame.
3. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento e deve essere depositato almeno quindici giorni prima della riunione fissata per il suo esame.
4. Fino all'approvazione del bilancio, le spese di competenza dell'esercizio finanziario in corso sono autorizzate nel limite di sei/dodicesimi degli importi complessivi iscritti nel bilancio preventivo approvato.
5. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo approvato devono essere reimpiegati per fini istituzionali o inseriti in apposito fondo di riserva.
6. È vietato distribuire fra gli iscritti, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Agis.

Art. 17 – Scioglimento.

1. Lo scioglimento dell'Agis è deliberato dall'Assemblea generale con il voto di almeno tre quarti degli aventi diritto calcolato per voti esprimibili.

2. Le modalità della liquidazione sono indicate dall'Assemblea Generale.

3. La devoluzione del patrimonio residuo e la distribuzione delle eventuali rivenienze attive sono decise dall'Assemblea generale, con il vincolo della destinazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Parte II – Disciplina delle articolazioni territoriali

Art. 18 – Unioni interregionali e regionali.

1. Le Unioni sono rette da uno Statuto redatto in conformità dei principi generali espressi nella Parte I del presente Statuto e, in particolare, dei precedenti articoli 3 e 4 e che assicurino:

a) la partecipazione di tutti gli operatori del sistema spettacolo territoriale, attraverso le loro Federazioni e Associazioni territoriali e di categoria;

b) la rappresentanza delle stesse negli organi dell'Unione;

c) la individuazione dei delegati componenti dell'assemblea generale dell'Agis secondo criteri di democraticità e trasparenza;

d) la previsione di organi necessari (Consiglio regionale, Presidente e Vice Presidente, Collegio dei revisori) ed eventuali (Segretario e/o Tesoriere);

e) la attribuzione dei poteri di rappresentanza in sede territoriale e di responsabilità generale al Presidente eletto dal Consiglio degli iscritti secondo criteri di democraticità e trasparenza;

f) la previsione di efficaci sistemi di espressione e tutela degli interessi delle varie categorie dello spettacolo operanti nel territorio;

g) la durata triennale e rinnovabile dell'adesione all'Unione e delle cariche sociali;

h) il decentramento delle attività dello spettacolo, nell'interesse delle imprese e del pubblico.

2. Le Unioni designano i delegati per la partecipazione all'Assemblea Generale tenendo conto di quanto stabilito dalla conferenza dei Presidenti, del numero delle imprese e loro associazioni esercenti la stessa attività e della loro rappresentatività in ciascuno dei settori dello spettacolo. Il regolamento stabilisce il numero dei delegati e la ripartizione dei voti fra gli stessi.

Art. 19 – Statuti.

1. Le Federazioni e le Associazioni nazionali di categoria che compongono la compagine sociale dovranno adeguare i rispettivi statuti ai principi del presente Statuto.

2. Gli statuti delle articolazioni territoriali sono sottoposti ad una verifica di conformità con lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le altre disposizioni AGIS da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, qualora verificasse delle incongruità, dovrà segnalarle all'articolazione territoriale in questione per i provvedimenti di competenza.

3. Gli statuti possono essere modificati secondo le modalità previste negli stessi e sono soggetti alla verifica di conformità di cui al comma primo.

Art. 20 – Servizi e contrattazione.

1. Le Unioni territoriali curano direttamente e sotto la propria iniziativa e responsabilità tutti i servizi necessari ed opportuni per la tutela in sede territoriale degli interessi degli iscritti, quali espressi ed individuati dai propri organi.

2. Le Unioni territoriali accedono ai servizi approntati dalla struttura nazionale, ivi compresi quelli degli Uffici di diretta collaborazione e del Collegio dei Probiviri, secondo le modalità stabilite dagli organi nazionali.

3. Le Unioni territoriali, nell'ambito della propria competenza territoriale e d'intesa con la struttura nazionale, possono partecipare alle trattative contrattuali e stipulare contratti collettivi di lavoro ed accordi salariali, nonché assistere gli iscritti per la stipulazione di contratti aziendali.

4. Le Unioni interregionali e regionali esercitano la rappresentanza di tutti gli operatori del sistema spettacolo territoriale esclusivamente nei riguardi delle istituzioni regionali o interregionali di riferimento, delle autonomie locali e degli altri enti ed organismi del territorio di competenza.

5. Le Unioni territoriali informano tempestivamente l'Ufficio di Presidenza, per gli interventi di competenza, delle problematiche di carattere nazionale e internazionale o, comunque, di interesse

generale e concernenti le materie di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Statuto che insorgono nel corso della loro attività.

Art. 21 – Contributi.

1. Le Articolazioni territoriali definiscono, in coordinamento con le Federazioni e Associazioni che le compongono, le quote contributive di competenza territoriale, informando la Conferenza dei Presidenti.

2. Le Federazioni e Associazioni nazionali contribuiscono alla struttura nazionale Agis secondo quanto stabilito dall'Assemblea generale e disciplinato dal regolamento.

Art. 22 – Coordinamento.

1. L'attività delle Unioni territoriali è coordinata dal Segretario generale dell'Agis al quale i Segretari delle Unioni fanno capo per ogni necessità e richiesta.

2. Il Segretario generale dell'Agis rimette all'Ufficio di Presidenza l'esame delle questioni che esulano dalle sue competenze specifiche.

3. Il Segretario generale riceve dalle Unioni territoriali ogni comunicazione di questioni e iniziative che possono avere riflessi di carattere generale.

Art. 23 – Conferenza dei Presidenti.

1. La Conferenza dei Presidenti delle Unioni interregionali e regionali provvede a:

a) nominare il proprio Presidente e Vice Presidente;

b) definire i criteri di imputazione alle singole Unioni dei voti alle stesse spettanti in sede di Assemblea generale ai sensi dell'art. 7, comma 6;

- c) designare i componenti dell'Assemblea generale di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), e dell'Ufficio di Presidenza;
- d) designare i Presidenti che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza;
- e) proporre all'Ufficio di Presidenza il commissariamento temporaneo di una Unione nel caso di impossibilità o inerzia nella designazione del proprio Presidente o di gravi irregolarità di gestione;
- f) rendere pareri, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, sui programmi e le iniziative degli organi nazionali dell'Agis e su qualunque altro argomento di interesse dell'Associazione;
- g) rendere parere, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, sulla conformità allo Statuto Agis degli statuti delle Associazioni e Federazioni di categoria iscritte alle articolazioni territoriali;
- h) esprimere parere obbligatorio sulla costituzione di nuove Unioni interregionali deliberata dalle assemblee delle Unioni regionali interessate;
- i) definire criteri e modalità per il proprio funzionamento;
- l) proporre all'Ufficio di Presidenza la valutazione di progetti di rilievo nazionale e/o internazionale.

2. La Conferenza, su convocazione del suo Presidente o del suo Vice Presidente o – in mancanza – del Presidente più anziano fra i Presidenti di Unioni territoriali, si riunisce almeno una volta all'anno; è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i segretari delle articolazioni territoriali ed i soggetti la

cui presenza sia utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Parte III – Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 – Potestà regolamentare.

1. Per assicurare la completa attuazione delle disposizioni del presente Statuto e, in particolare, definire i criteri per la determinazione delle quote di contribuzione e la responsabilità della loro riscossione, l'attribuzione di voti spettanti ai componenti dell'Assemblea generale, la designazione dei delegati delle Unioni Territoriali, il funzionamento delle Unioni Territoriali, l'Ufficio di Presidenza adotta regolamenti e direttive da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 25 - Statuti dei soci e delle Unioni territoriali.

1. Tutti i soci provvedono alla modifica dei propri statuti e strumenti organizzativi, al fine di renderli omogenei con i principi del presente Statuto Agis e dei regolamenti, entro dodici mesi dall'approvazione di quest'ultimo, pena la sospensione dall'esercizio delle prerogative connesse allo status.

2. Le Unioni territoriali adeguano i propri statuti e strumenti organizzativi o, qualora mancanti, li adottano nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Statuto Agis, entro dodici mesi dall'approvazione di quest'ultimo.

Art. 26 – Rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alla disciplina della legislazione europea e nazionale in materia di libere associazioni e di esercizio di attività di spettacolo.

F.to: Lorenzo Nardi; Carlo Fontana; I.s.

